



COMUNE DI SELARGIUS
(Provincia di Cagliari)

OGGETTO: Disposizioni urgenti per le attività commerciali ricadenti nel territorio comunale

Ordinanza n. 10 del 23/04/2020

IL SINDACO

DATO ATTO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'attuale epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, tanto che la stessa in data 11 marzo è stata qualificata "pandemia";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto legge del 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

RECEPITO il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto : " Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che : "*A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali*";

VISTO, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: " Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19 ";

LETTO il DPCM 11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 applicabili sull'intero territorio nazionale" con il quale venivano estese a tutto il territorio nazionale le misure di cui all'art. 1 del succitato Decreto e ciò allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19;

VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020;

VISTO altresì il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri, 22 marzo 2020, avente ad oggetto ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il DPCM 1 aprile 2020 che dispone misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19; visto il perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione autonoma della Sardegna N.11 del 24 Marzo 2020 recante "Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna";

VISTA, inoltre, l'ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 17 del 4 aprile 2020 recante disposizioni per il contrasto all'assembramento di persone e la successiva n. 18 del 7 aprile 2020 recante disposizioni per il contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID 19;

VISTO il DPCM 11 aprile 2020 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19 disponendo i propri effetti sino al 3 maggio 2020;

VISTA la Legge 833 del 23 dicembre 1978;

VISTI gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000;

CONSIDERATO quindi, per quanto di attuale interesse, che gli ipermercati, supermercati e discount per alimentari, sono esentati dalla sospensione dell'attività ad opera dell'art. 1 del DPCM dell'11.3.2020;

RISCONTRATO d'ufficio che la prevista modalità di accesso alle attività commerciali che impone l'utilizzo delle mascherine e guanti, comporta come effetto collaterale l'abbandono dei dispositivi di protezione nei piazzali e parcheggi delle attività commerciali e la loro diffusione nelle aree circostanti;

VALUTATA la necessità di assumere stringenti iniziative provvedimenti, in aggiunta a quelle nazionali e territoriali già adottate e che rimangono pienamente efficaci e non limitate negli effetti dal presente provvedimento, volte ad impedire quanto più possibile comportamenti potenzialmente contrari al contenimento del contagio;

RILEVATO che per i motivi su citati è necessario adottare un ulteriore provvedimento sindacale a tutela della salute pubblica e ai fini dell'adeguamento alla vigente normativa;

ORDINA

A tutte le attività commerciali operanti nel territorio comunale:

1. Che tutti i clienti delle attività di commercio tenute aperte dai provvedimenti normativi adottati dalle competenti autorità nazionali e regionali possano accedere alle stesse solo se in possesso di mascherine tenute sempre

correttamente indossate, o in subordine qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, mantenendo comunque la necessaria distanza interpersonale di almeno metro rispetto alle altre persone;

2. Che una volta effettuata la spesa i clienti non abbandonino guanti e/o mascherine nei piazzali ma che vengano riposti in appositi contenitori;
3. Che vengano messi a disposizione dei clienti cestini dei rifiuti dove conferire guanti utilizzati, così evitando la dispersione degli stessi nell'ambiente, considerato trattarsi di potenziali e significativi vettori di contagio. I contenitori dovranno essere ubicati in più punti del parcheggio delle attività commerciali e in particolare nelle immediate vicinanze (al più 1 metro) dal deposito dei carrelli;
4. Che i carrelli e i cestini della spesa siano costantemente igienizzati;
5. Che i responsabili delle strutture commerciali adottino misure e azioni affinché gli avventori alle attività utilizzino i contenitori portarifiuti dove deporre, guanti, mascherine ed evitino di disperderle nell'ambiente

DISPONE

che in base a quanto previsto dall' art.8 comma 3, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., poiché il numero molto elevato dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, si provveda a darne ampia comunicazione tramite comunicati stampa, pubblicazione sul sito internet istituzionale e altre forme di pubblicità ritenute idonee.

AVVERTE

che a seguito del D.L. 25 marzo 2020, entrato in vigore il 26 marzo 2020, ai trasgressori al presente provvedimento, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 ad euro 3000 nonché, ove ne ricorrano i presupposti, le ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa.

DA' ATTO

che è stata immediatamente comunicata al Prefetto della Provincia di Cagliari;

che è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa;

DEMANDA

al Corpo di Polizia Locale di Selargius e a tutte le Forze dell'Ordine il controllo di ottemperanza al presente provvedimento;

DISPONE

che copia del presente provvedimento venga trasmesso alla Prefettura di Cagliari, alla Questura di Cagliari, al locale Comando dei Carabinieri di Selargius, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro 30 giorni ricorso al Prefetto della Provincia di Cagliari, entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

I termini su indicati decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Selargius.

Selargius, 23 Aprile 2020

Il Sindaco
Pier Luigi Concu